

Alla scadenza del periodo commissariale a norma dell'art. 4 del decreto legge 487/1992 convertito in legge n. 33/1993 tutti i poteri e le facoltà previsti in capo al commissario liquidatore per quanto riguarda l'occupazione venivano automaticamente trasferiti alla Regione Calabria. In caso di inadempimento che comportasse la risoluzione del contratto, i beni mobili e immobili tutti dovevano essere restituiti al Ministero del Tesoro.

Dopo la scadenza del termine triennale di validità della fidejussione e per inadempimenti che si erano verificati in epoca precedente, la Regione Calabria, succeduta nei poteri al Commissario liquidatore EFIM, iniziava procedura arbitrale nei confronti della Fissore CO s.r.l. facendo rilevare che a fronte di una previsione nel piano triennale di occupazione di un organico di 289 unità lavorative, di cui 150 operative e 139 ancora in Cassa Integrazione risultavano, invece, a quella data, ben 189 dipendenti in C.I.G.S. di cui 146 operai e 23 impiegati, mentre l'organico era ridotto a sole 259 unità.

A fronte dell'obbligo contrattuale di mantenere un livello occupazionale minimo pari a 284 unità operative, da raggiungere entro il 31/12/1995 (art. 10.2), risultavano per contro occupate a quella data soltanto 257 unità non tutte operative, essendo stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ben 14 impiegati e 107 operai.

Il collegio arbitrale riteneva inadempiente la Fissore CO s.r.l. e la condannava al pagamento di una penale ridotta ex art. 1384 c. c., a lire 1 miliardo, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento ritenendo però inammissibile la domanda della Regione Calabria di restituzione dei beni mobili ed immobili in quanto ai sensi del contratto di compravendita detti beni dovevano essere restituiti al Ministero del Tesoro (clausola invero singolare posto che il Ministero del Tesoro non era stato mai titolare di beni nè era intervenuto nel contratto).

Peraltro con lettera del 26 giugno 1998 il Commissario liquidatore EFIM, ricordando che il collegio arbitrale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di EFIM nella controversia, sollecitava in relazione a quanto sopra una urgente determinazione del Ministero del Tesoro in ordine alla restituzione dei beni, posto che detto Ministero è il beneficiario della decisione a cui favore essa dovrà essere eseguita.

Nessuna risposta risulta aver dato ad oggi il Ministero del Tesoro.

Da quanto è stato esposto risulta evidente che il livello occupazione è assicurato molto più da efficaci ed attuabili piani di ristrutturazione delle imprese e della capacità di controllo e di intervento delle istanze locali che da garanzie

contrattuali sul raggiungimento (o mantenimento) di livelli occupazionali, sempre aleatori ove non effettivamente sostenibili.

Deve, pertanto, concludersi che nel medio lungo periodo il raggiungimento degli obiettivi economico-sociali seguiti nella liquidazione - pur nella loro positiva apprezzabilità di impatto nel breve periodo - è strettamente legato alla validità dei piani di risanamento e ristrutturazione delle imprese ¹².

¹² - Sui problemi occupazionali il Commissario liquidatore così riferisce:

L'organico al 30 settembre 1992 era di 31.031 unità.

L'art. 3, comma 2, decreto-legge n. 487/1992, ha stabilito che il Programma deve contenere anche elementi circa i riflessi occupazionali delle operazioni di cui al Programma stesso.

Il Commissario liquidatore nel Programma presentato in data 22 dicembre 1992, dopo aver premesso di non poter fornire elementi circa i riflessi occupazionali per via delle difficoltà allo stato di fare previsioni attendibili, ha proposto comunque per i quadri, impiegati e operai l'equiparazione della procedura di liquidazione dell'EFIM ad una procedura concorsuale, con conseguente estensione del trattamento di cui all'art. 3 della legge n. 223 del 1991, mentre per i dirigenti la ricollocazione e poi l'estensione di ogni trattamento legale e contrattuale collettivo. Lo stesso trattamento era proposto per tutte le imprese poste in liquidazione.

Il decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e ad interim delle Partecipazioni Statali del 21 gennaio 1993, di approvazione del Programma, limitatamente alla parte del Programma relativa ai problemi occupazionali, subordinava l'approvazione al benessere del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, benessere rilasciato con lettera del 30 marzo 1993.

Il Senato della Repubblica, poi, al momento della conversione in legge del decreto-legge n. 487/1992 approvava un ordine del giorno che impegnava il Governo, attraverso la funzione del Commissario liquidatore, a procedere ad un'attenta verifica al fine di ricollocare il personale, previa valutazione delle funzioni svolte e dei risultati gestionali conseguiti, in primo luogo presso aziende controllate dallo stesso EFIM e presso aziende controllate dal Ministro competente.

L'art. comma 14, del decreto-legge n. 487/1992 prevedeva la cessazione ex lege di tutti i rapporti entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma del Commissario liquidatore, salvo il mantenimento in servizio di 40 dipendenti utili alla gestione liquidatoria e da ridurre progressivamente.

Successivamente, l'art. 10 del decreto-legge n. 643/1994, convertito dalla legge n. 738/1994, ha previsto la possibilità per il personale cessato dal rapporto d'impiego di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni.

Al personale non dirigente, anche dell'EFIM, è stata estesa l'applicazione della C.I.G. straordinaria (art. 3, comma 2 bis D.L. 487/92). Con decreto legge n. 516/94, convertito dalla legge n. 598/1994, è stata data facoltà ai dipendenti dell'EFIM e di società interessate ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o conversione aziendale, volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o di società del settore alluminio di chiedere il prepensionamento.

Le dimissioni delle partecipazioni dell'EFIM sono state realizzate cercando di indurre gli acquirenti a raggiungere accordi di programma che assicurassero le situazioni occupazionali, anche coinvolgendo le organizzazioni sindacali.

Il personale è stato tutto trasferito alle società o imprese che hanno comperato azioni di società o aziende EFIM, ad eccezione di: 480 persone tuttora in servizio presso l'Eurallumina, per la quale è stata prevista l'esclusione dalla liquidazione coatta fino al 31 dicembre 1997 con decreto 23 gennaio 1997 n. 145075 del Ministro del Tesoro, come in precedenza detto.

f) - La formazione dello stato passivo

Ai sensi dell'art. 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) il Commissario liquidatore deve formare l'elenco di crediti ammessi o respinti (c.d. stato passivo), depositandolo nella cancelleria del Tribunale del luogo dove ha sede l'impresa.

Il Comitato di sorveglianza ha reiteratamente sollecitato tale adempimento, propedeutico anche alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa (art. 213 legge fallimentare) ¹³.

In data 12 maggio 1997 il Commissario liquidatore ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare lo stato passivo di EFIM alla data del 20 gennaio 1995.

Insieme al documento è stata redatta una nota esplicativa di criteri seguiti nella compilazione dello stato passivo.

Debiti sorti anteriormente al 18/07/1992

In questa sezione figurano i creditori che alla data di messa in liquidazione volontaria dell'Ente non avevano presentato istanza, o che, pur se inseriti nello Stato Passivo redatto nel 1993, non avevano ritirato, in parte o del tutto, le obbligazioni e/o il contante a soddisfacimento del proprio credito; per questi

Sono state inoltre ricollocate nella pubblica amministrazione 324 addetti; 2490 dipendenti sono stati prepensionati.

Potranno poi essere ricollocati nella P.A. i dipendenti di Alumix (173) che ne faranno richiesta dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa della società emesso dal Ministro del Tesoro il 29 gennaio 1997.

¹³ - Nel verbale n. 14 del 26 marzo 1997 il Comitato di sorveglianza ha formulato le seguenti osservazioni.

Il Comitato di sorveglianza, scaduti i termini di legge nella prima metà dell'anno 1995, ebbe già a segnalare l'obbligo di formare lo stato passivo con verbale n. 4 del 21 luglio 1995, punto 3, chiedendo di avere notizie sullo stato delle operazioni derivanti, tra l'altro, dall'art. 209 della legge in trattazione, notizie mai trasmesse ai richiedenti.

In seguito con verbale n. 14 del 24 giugno 1996 si richiamava la particolare attenzione della liquidazione sulla necessità di ottemperare al disposto normativo più volte citato.

Con verbale n. 16 del 5 agosto 1996 questo Comitato ricordava che alla formazione dello stato passivo occorreva procedere in tempi brevi; ciò è stato ribadito con verbale n. 23 del 26 febbraio u.s.

A quanto è dato conoscere la liquidazione, a tutt'oggi, non ha ancora ottemperato all'obbligo recato dall'art. 209 della L.F., sul che si deve richiamare la particolare attenzione di quanti conducono la liquidazione medesima.

Va, poi, detto che la definizione dello stato passivo è anche necessaria ai fini dell'avvio della chiusura della l.c.a. (art. 213 L.F.) e, quindi, della definitiva quantificazione del costo della liquidazione voluta e finanziata con la legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, cui deve attendere, tra gli altri, il Ministero del tesoro.

ultimi sono stati iscritti anche gli interessi, dalla data di maturazione del credito al 31/03/93, a suo tempo riconosciuti e riportati nell'elenco approvato dallo stesso Ministero del Tesoro.

Sono comprese in questa suddivisione le modifiche apportate allo Stato Passivo di cui trattasi, con richiesta inviata al Ministero del Tesoro in data 18/04/1996.

Debiti sorti successivamente al 17/07/1992

In questa sezione rientrano tutti quei debiti che, sia pure per causali anteriori al 18/07/1992, si sono manifestati con pieno diritto solo nel periodo successivo.

Circa questa seconda categoria - è stato necessario aggiungere ai debiti nei confronti dei professionisti, sorti a seguito di emissione di fattura proforma, l'importo dell'IVA sul 2% (contributo dovuto alle Casse nazionali di previdenza) in applicazione della legge 1995 che prevede l'assoggettabilità ad IVA del contributo alle Casse professionali all'atto dell'emissione della fattura definitiva.

Ai sopracitati debiti non è stato riconosciuto nessun tipo d'interesse.

Debiti infragruppo

In merito ai debiti infragruppo, sono stati definiti tali solo quelli esistenti nei confronti di società controllate, direttamente o indirettamente al 100%.

Debiti in contenzioso

I debiti di questa categoria, dove non espressamente evidenziato, non sono stati inseriti nello stato passivo.

In particolare, alla data del 12 maggio 1997 dai documenti in possesso dell'Amministrazione - risulta:

Domande di insinuazione allo stato passivo di ex dipendenti

- | | |
|--------------------|--|
| Dott. Ricciardi M. | - richiesta di insinuazione per L. 278.730.045 + 10.000.000 per spese legali |
| Rag. Coscia P. | - richiesta di insinuazione per L. 759.179.259 + interessi e spese legali |
| Rag. Panu D. | - richiesta di insinuazione per L. 48.709.529 + interessi |

Dott. Cipriani - richiesta di insinuazione per L. 179.507.620
Avv. Ciocca L. - richiesta di insinuazione per L. 159.692.669 + interessi.

Debiti di dubbia determinazione o contestati o non riscontrati con la contabilità

E.N.I. - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 19.844.119.582, contro il debito comunicato da EFIM con lettera ex art. 209 L.F. pari L. 3.592.406.040 risultante dalle scritture contabili.

S.A.C.A. - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 25.000.000.000 a titolo di risarcimento danni.

SERFIMPA - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 25.405.320.000 a titolo di risarcimento danni.

I.M.I. - richiesta di insinuazione per L. 7.594.482.366 in virtù di varie fidejussioni rilasciate nell'interesse di società controllate. Il Liquidatore, in data 05/03/1997 riconosceva soltanto il credito per la fidejussione rilasciata a favore dell'Istituto Ricerche Breda pari a L. 1.400.023.507 (importo inserito nello stato passivo).

S.N.A.M. - richiesta di insinuazione per L. 99.189.879 per fidejussione rilasciata a favore della Nuova Breda Fucine.

CREDITO ITALIANO - richiesta di insinuazione allo Stato Passivo per L. 16.502.452.527 in virtù di lettere di patronage rilasciate nell'interesse di NUOVA SAFIM.

Richieste pervenute per debiti di società controllate

OFF. MECCANICA BARTOLI SNC - L. 25.877.026: credito vantato nei confronti della Isotta Fraschini spa (ex Oto Breda Sud) e richiesto in pagamento all'EFIM.

ITALPOL SRL - L. 3.879.453: debito richiesto per conto di Efimservizi in virtù di pretesi "accordi intercorsi". Non è stato trovato nessun documento attestante tale accordo.

Debiti non riconosciuti

I seguenti valori non sono stati registrati in contabilità, e quindi non inseriti nello Stato Passivo, in quanto inerenti a prestazioni di servizi non ricevuti o ricevuti parzialmente rispetto ai valori fatturati:

- Centrofinanziaria	L. 113.722.707
- Scavone Avv. A.	L. 15.357.000
- Studio Legale Ferretti	L. 1.023.000
- Studio Legale Rizzo	L. 10.200.000
- Praxi spa	L. 27.965.000
- Studio Legale Guarino	L. 3.071.000
- Akros Finanziaria	L. 105.910.000

Lo stato passivo potrà essere oggetto di modifiche soprattutto dopo l'eventuale conclusione della transazione con Finmeccanica.

Su richiesta del Ministero vigilante il Comitato di sorveglianza ha compiuto un esame dei crediti ammessi. L'esito della verifica è contenuta nel verbale n. 34 del 15 aprile 1998 ¹⁴.

¹⁴ - Il Comitato così si esprime:

Oggetto dell'esame sono stati i crediti ammessi allo stato passivo di importo superiore a 70 milioni di lire. Tale campione, che corrisponde al 15% del numero dei soggetti creditori ma al 99% del valore totale dei crediti ammessi, è stato, per questi motivi, ritenuto adeguatamente rappresentativo.

Il controllo è stato svolto verificando la corrispondenza degli importi ammessi allo stato passivo con le scritture contabili dell'Ente, oltre che con i documenti di supporto (fatture, note di debito, ecc.). Per alcune posizioni particolarmente remote (primi anni '80) non si è ritenuto necessario controllare tali documenti, giudicando sufficiente il riscontro con le registrazioni contabili.

Durante lo svolgimento dell'esame si è preso atto che, con comunicazione al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11.2.1998, l'EFIM ha stralciato i crediti prima riconosciuti alle società Sistemi e Spazio, Safimgest, Aviofer e Finanziaria Ernesto Breda. Ciò in quanto i debiti iscritti in bilancio sorgono per differenza tra il valore nominale dei crediti d'imposta che tali società cedettero anni addietro alla Chemical Bank e il valore scontato dall'EFIM alla Chemical stessa nel momento in cui ha riacquisitato il credito oggetto della cessione. Trattasi perciò di valori puramente contabili iscritti per rettificare i crediti d'imposta che l'EFIM vanta verso l'Erario e riportarli all'importo dell'introito che l'Ente conseguirà al momento dell'incasso.

Con la stessa comunicazione al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11.2.1998, l'EFIM ha pure stralciato i crediti riconosciuti alle società Alumix, Nuova Sopal ed Augusta, avendoli compensati con i maggiori crediti che l'ente vanta verso le stesse società.

Analoga comunicazione integrativa allo stato passivo dovrà essere effettuata dall'EFIM al Tribunale Civile di Roma, ai sensi del R.D. 267/1942.

Si elencano di seguito i nominativi, o le ragioni sociali, dei creditori ammessi allo stato passivo su cui è stato effettuato l'esame:

Avv. Fabio PULSONI, Avv. Mauro LEONE, Arthur Anderson & C.S.A.S., Immobiliare Toscana Agricola SAITA S.p.A., SOPAF S.p.A., INPDAL, IMI, EMIT S.p.A., Aviofer S.p.A., Finmeccanica S.p.A., Finanziaria Ernesto Breda in l.c.a., ENI, CREDIOP.

In merito alle posizioni esaminate, si esprimono le osservazioni che seguono.

Relativamente al credito vantato dall'Avv. Mauro LEONE, si constata che trattasi di credito già ammesso allo stato passivo al 17.7.1992, approvato con decreti del Ministro del

g) - Le azioni di responsabilità e di danni promosse da EFIM e dal gruppo.

L'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti dei cessati organi sociali di EFIM è uno degli elementi caratterizzanti della liquidazione coatta amministrativa.

Il Commissario liquidatore EFIM ha, a seguito dell'autorizzazione concessa in data 16 luglio 1997 dal Ministro del Tesoro, promosso innanzi al tribunale civile di Roma azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione, del Direttore Generale di EFIM in carica antecedentemente al 17 luglio 1997.

L'azione è stata preceduta da una richiesta al Tribunale di Roma di dichiarazione di insolvenza di EFIM ai sensi della legge fallimentare pronunciata con sentenza 1022/1995 del 26 giugno 1995 nonché dalla relazione presentata ai sensi dell'art. 203 della legge fallimentare alla Procura della Repubblica di Roma.

Nella citazione viene imputata ai convenuti la grave negligenza degli organi sociali di EFIM. L'applicazione dei principi civilistici ai fini della determinazione della responsabilità degli organi sociali di EFIM conduce ad una gravissima censura del comportamento da essi tenuto quanto meno nel periodo 1 gennaio 1990 - 18 luglio 1992. Essi hanno, infatti, omesso di adeguatamente adoperarsi per limitare lo stato di irreversibile dissesto in cui all'epoca versava EFIM ed il gruppo in genere, facendo anzi in modo di mascherare con comunicazioni fuorvianti la realtà patrimoniale dello stesso. Non a caso nell'ambito del gruppo EFIM vi era un'utilizzo diffuso delle politiche di bilancio, nel senso di rivalutazioni, plus e minusvalenze al fine di sostenere la crescita dell'indebitamento.

In questo senso, la negligenza degli amministratori è stata la causa determinante dell'aggravarsi del dissesto, consentendo al di là del possibile la prosecuzione di un'attività fisiologicamente deficitaria e ritardando i necessari e dovuti interventi correttivi.

Tesoro in data 10.4.1993 ed in data 29.10.1993, e mai riscosso, in quanto posto sotto sequestro conservativo.

Relativamente al credito vantato dall'IMI, che deriva da due fidejussioni a suo tempo prestate dall'EFIM nell'interesse dell'istituto Ricerche Breda S.p.A., esso è stato ammesso allo stato passivo per l'importo richiesto dall'IMI stesso (L. 1.400.023.507), che risulta essere inferiore al valore risultante dalla contabilità dell'Ente (L. 1.619.028.539).

Relativamente al credito vantato dall'ENI, si osserva che esso trae origine dal saldo del c/ordinario (L. 134.208.200+interessi al 20.1.1995) e dal presunto prezzo di cessione al 2.5.1985 della società Consal (L. 1 miliardo+interessi contrattuali al 31.1.1993). Tale valore è tutt'oggi oggetto di contenzioso giudiziario tra l'EFIM e l'ENI.

Il Comitato non ha altre osservazioni da formulare sul più volte citato stato passivo, come modificato in data 11 febbraio u.s. con la nota richiamata nelle righe che precedono.

Viene, inoltre, contestato ai convenuti:

- l'abnorme sopravvalutazione delle partecipazioni in società controllate (a fronte di 865 miliardi esposto sul bilancio al 31 dicembre 1991 queste si riducono nel primo bilancio di liquidazione a solo lire 279 miliardi);
- il mancato controllo di operazioni quanto meno discutibili che hanno gonfiato il bilancio di partecipate (Finanziaria Ernesto Breda e Nuova Safim);
- l'eccessivo ricorso all'indebitamento sempre crescente pur nell'accumularsi di gravi perdite, che non consentivano di generare ogni minimo flusso reddituale necessario alla restituzione dei finanziamenti percepiti (al 31 dicembre 1991 i debiti finanziari del gruppo erano pari a lire 9.872 miliardi a fronte di un fatturato esposto nel consolidato in circa lire 4.500 miliardi);
- l'approvazione di operazioni irregolari da parte delle società controllate.

Conseguentemente è stato chiesto al Tribunale di accertare:

- a) la grave e sistematica negligenza usata dagli amministratori e direttore generale di EFIM in carica dal 1° gennaio 1991 nell'amministrare quest'ultimo e quindi la loro responsabilità solidale per il danno conseguentemente arrecato ad EFIM;
- b) la responsabilità solidale del collegio sindacale di EFIM in carica dal 1° gennaio 1991 per aver contribuito, con atti omissivi o commissivi, al negligente e dannoso comportamento di cui sopra degli amministratori;
- c) il danno subito da EFIM in ragione delle violazioni degli obblighi gravanti sui suoi amministratori, direttore generale e sindaci nel deficit patrimoniale al 31 dicembre 1992 pari a lire 3.011.673.000.000 o comunque nelle perdite di esercizio risultanti dai bilanci al 31 dicembre 1991 e al 17 luglio 1992, e complessivamente pari a lire 1.277.358.000.000, o nella misura che si indicherà in corso di causa, o che il Tribunale potrà accertare in via equitativa. Viene altresì chiesta la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle suddette somme.

Altre azioni di responsabilità ha promosso EFIM - quale socio - ai sensi dell'art. 2395 c.c. innanzi ai Tribunali di Milano, Roma, Brescia e Busto Arsizio nei confronti degli amministratori e sindaci in carica nel periodo 1989-1992 delle principali società del "comparto difesa" (Oto Melara, Agusta, Agusta Sistemi, Breda Meccanica Bresciana, Agusto OMI, Officine Galileo, SMA).

Espono il commissario liquidatore che dalle verifiche effettuate sui bilanci delle società del "comparto di difesa" relativi al 1990/1991, è emerso che questi sono stati redatti in contrasto con i principi di prudenza, chiarezza, precisione e verità al fine di nascondere le notevoli perdite di gestione delle società. Tali irregolarità inducono a ritenere sussistenti i presupposti della responsabilità degli amministratori nei confronti degli attori ai sensi del disposto dell'art. 2395 c.c. E

ciò, per aver determinato, a mezzo di violazione dell'informazione contabile la "cortocircuitazione" dei sistemi di comunicazione e controllo delle informazioni relative ai risultati delle società operative. Con la conseguenza che la holding e le subholding hanno continuato a finanziarie e sostenere attività strutturalmente compromesse e l'EFIM a subire perdite. La violazione della disciplina di bilancio quale documento contabile destinato a fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società con una preminente funzione nel sistema informativo predisposto dal legislatore a tutela degli interessi dei partecipanti al contratto sociale e dei terzi e nel caso di imprese pubbliche del patrimonio pubblico latamente inteso, determina atti pregiudizievoli da parte dei soggetti che risultano, perciò, legittimati ex art. 2395 c.c. in quanto l'inidoneità del bilancio, redatto in violazione delle prescrizioni della disciplina codicistica, a costituire uno strumento informativo adeguato alle esigenze dei suoi destinatari ha un riflesso immediato sulla sfera del socio (e del terzo). L'informazione carente o non veritiera, non consente l'esatta percezione della situazione economica, finanziaria, e patrimoniale della società, e con ciò il controllo della redditività e del livello di rischio dell'investimento azionario e, comunque, della costituzione di un rapporto con la società, ciò preclude al socio (ed al terzo) l'esercizio consapevole dei diritti patrimoniali e corporativi che gli derivano dal proprio status, inducendo in errore gli apparati di governo e di controllo della spesa e della finanza pubblica. Le irregolarità più macroscopiche emergenti dai bilanci delle società si riferiscono ad una costante sopravvalutazione delle poste dell'attivo.

Il Commissario Liquidatore EFIM ha, inoltre, promosso azione di responsabilità per non aver esercitato il mandato con la dovuta cura contro le seguenti società di revisione: Coopers e Lybrand S.a.s., KPMG, Reconta, Ernest e Young.

Infine in taluni casi sono state proposte azioni di risarcimento danni nei confronti di amministratori. In particolare: azione di risarcimento danni promossa innanzi al Pretore del Lavoro di Roma dal Commissario Liquidatore dell'EFIM contro l'ex Direttore generale dell'EFIM, per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. La causa si è conclusa con la condanna del convenuto al pagamento a titolo di risarcimento danni di un importo di oltre 600 milioni. La sentenza del Pretore del Lavoro è stata impugnata e la causa d'appello è tuttora pendente innanzi al Tribunale di Roma.

Il Commissario liquidatore EFIM, nella sua veste di autorità di vigilanza delle società del gruppo posto in liquidazione coatta amministrativa, ha invitato a valutare rigorosamente le risultanze delle contabilità delle società stesse nel

presupposto che la procedura coattiva è stata prevista dalla legge EFIM per tutte le ipotesi nelle quali non si sia proceduto alla vendita di azioni per far constare lo stato di insolvenza delle società e poter così procedere alle più rigorose azioni previste dalla legge fallimentare sia in materia penale che in materia di azioni revocatorie.

Il Commissario liquidatore ha richiamato l'attenzione sulla necessità che i singoli Commissari presentino le loro domande al Tribunale competente, al quale è rimessa la decisione. In altre parole, ove sorgano dubbi non sono chiamati a decidere essi, ma debbono comunque sottoporre la domanda al Giudice che potrà provvedere avvalendosi della collaborazione doverosa dei Commissari liquidatori.

Il Commissario liquidatore di EFIM ha esercitato più volte le funzioni di Autorità di Vigilanza previste dalla legge fallimentare autorizzando l'avvio di azioni di responsabilità per "mala gestio" nei confronti di ex amministratori ed ex sindaci. Ciò è avvenuto nei casi, Finanziaria Ernesto Breda, Metallotecnica Veneta, Safim Leasing, Reggiane OMI, Efimpianti, Edina Nuova Breda Fucine, Breda Energia, Alumix, Sistemi e Spazio, Breda Progetti Costruzioni. Le autorizzazioni sono state sempre rilasciate ai Commissari liquidatori che hanno formulato istanza in tal senso.

Come si vede è stato instaurato un ampio ed articolato contenzioso, per taluni versi doveroso. Così è per la richiesta delle dichiarazioni dello stato di insolvenza come per le denunce penali previste dalla legge fallimentare e la costituzione di parte civile in sede penale.

Discrezionale è, invece, l'esercizio di una autonoma azione civile di responsabilità. Nei limiti dell'esercizio del controllo spettante alla Corte è stato possibile leggere il solo atto di citazione nei confronti degli organi sociali EFIM. Esso appare ampiamente motivato, salvo l'esame di merito che spetta al giudice della causa.

E' da sottolineare l'esigenza - in relazione alla vastità del contenzioso, ai suoi costi ed ai possibili effetti di ricaduta anche per possibili azioni riconvenzionali - che l'esercizio delle azioni sia sempre preceduto da una adeguata valutazione del rapporto costi-benefici.

Di particolare rilievo è l'esercizio dell'azione di danno nei confronti delle società di revisione perchè la inattendibilità anche solo colposa delle verifiche sui bilanci può apportare gravi conseguenze sull'intero sistema societario e sulla borsa.

Va in ogni caso notato che l'esercizio dell'azione civile di danni in ambito così diffuso comporterà necessariamente la prosecuzione della liquidazione coatta amministrativa delle società che hanno intentato le azioni per il lungo periodo di tempo necessario per la definizione delle cause. Anche sotto questo profilo appare opportuna una disposizione di legge che accentri nel competente Ispettorato del Ministero del Tesoro la definizione delle liquidazioni coatte amministrative.

4. - Questioni Particolari

a) - Le consulenze e i pareri

Nella precedente relazione della Corte dei Conti è stata data ampia notizia del ricorso, in modo ritenuto abnorme, a consulenze e pareri da parte del Commissario EFIM.

I compensi a detto titolo erogati nel periodo del 18 luglio 1992 al 30 aprile 1995, oggetto di detta relazione, ammontavano complessivamente a lire 22.016.869.351, mentre complessivamente dal 18 luglio 1992 al 22 settembre 1998 sono ammontati a lire 37.873.674.051, con una spesa quindi per il periodo dal 1° maggio 1995 al 22 settembre 1998 di lire 15.956.804.700.

Va notato in proposito che nei documenti forniti dall'EFIM sono stati riuniti in un'unica voce spese per fini diversi: spese legali, spese per i difensori in cause penali, civili, amministrative, per arbitrati, spese notarili, spese per consulenze economiche, spese per consulenze a carattere continuativo oltrechè spese per l'acquisizione di pareri in senso proprio. Il magistrato delegato della Corte dei Conti ed il Comitato di sorveglianza, quest'ultimo richiamandosi espressamente ai principi fissati dalla Corte dei Conti, hanno nelle pertinenti occasioni richiamato l'attenzione del Commissario liquidatore sulla esigenza di non acquisire pareri non necessari o comunque eccedenti rispetto alla fattispecie per la quale venivano richiesti nonché sulla necessità, nei casi di consulenza a carattere continuativo di indicare l'oggetto della consulenza, la durata, il compenso da corrispondere.

In via di principio debbono ritenersi pertinenti le consulenze economiche per la valutazione d'aziende mentre molte delle consulenze a carattere continuativo trovano ragione nello smantellamento dell'apparato burocratico - organizzativo dell'EFIM sin dall'inizio della liquidazione, scelta iniziale che ha dato luogo alla necessità di acquisizione di apporti esterni per lo svolgimento dell'attività della liquidazione.

b) - Gli swaps

Nella precedente relazione della Corte dei Conti (cfr. pagg. 86, 88) è stata data notizia delle appostazioni tra i conti d'ordine del bilancio Nuova Safim (con conseguenti riflessi nel bilancio EFIM) di una somma di Lire 172,615 miliardi e sulle possibili ragioni di tale fatto, che si inquadrano nelle vicende dei contratti e delle operazioni di finanziamento in valuta estera e sulle conseguenze su di questi ricadenti dalla svalutazione della lira rispetto alla valuta estera.

Il Commissario liquidatore EFIM in sede di osservazioni rese al Ministro del Tesoro ed al Comitato di Sorveglianza sulle considerazioni espresse nella relazione della Corte dei Conti ha allegato un memorandum sugli swaps di Nuova Safim redatto dal prof. Alberto Santa Maria, il quale ha curato per Nuova Safim il contenzioso sui prestiti contratti con banche estere.

In detto memorandum viene così ricostruita la vicenda:

1. Nuova Safim ha stipulato una serie di contratti di swap redatti sulla base del modulo ISDA 1987 Master Agreement. Questi accordi, secondo lo schema tipico, impegnavano le parti:

- 1) a scambiarsi due importi capitali in divise diverse, costituenti l'uno il controvalore dell'altro al cambio corrente, o convenuto, alla data iniziale;
- 2) a pagare all'altra parte interessi, a un tasso e a scadenza convenuti, sulla somma capitale ricevuta;
- 3) a restituire alla scadenza il capitale ricevuto inizialmente, nella medesima divisa.

I contratti prevedono inoltre, solitamente, la possibilità che i capitali iniziali e finali siano scambiati solo nominalmente, operandosi in concreto la compensazione fra le rispettive poste.

All'esito, pertanto, l'operazione determina:

- 1) il pagamento di interessi sulla divisa ricevuta;
- 2) il pagamento della differenza fra il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio iniziale e il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio finale.

Questi contratti svolgono la funzione di eliminare il rischio di cambio connesso ad una posizione debitoria in divisa.

Il rapporto esistente fra lo swap ed il debito è, infatti, tale che, nel caso di svalutazione della valuta nazionale rispetto alla divisa estera, all'atto del rimborso ed in relazione ai vari pagamenti di interessi dovuti nel corso del rapporto di mutuo dal mutuatario, il maggior onere di cambio a carico del debitore è perfettamente bilanciato da un identico ammontare che il soggetto nazionale

ottiene nel rapporto di swap; e viceversa, qualora la moneta nazionale si apprezzi sulla divisa estera usata nel finanziamento, al minor onere a carico del debitore corrisponderà per lo stesso una identica somma in dare in esecuzione del parallelo contratto di swap. Naturalmente, l'operazione è attuabile anche utilizzando una pluralità di contratti di swap a copertura di un identico finanziamento, ciò che avviene, ad esempio, nel caso di finanziamenti in Yen, cui si accompagna un primo swap Yen/Dollaro USA, e un secondo swap Dollaro USA/Lira Italiana.

Il risultato della combinazione fra swap e finanziamento è, comunque, quello di rendere l'intera operazione indifferente rispetto al rischio di cambio. Il contratto di finanziamento e quello eventuale di swap sono, di norma, giuridicamente del tutto autonomi, nel senso che il primo non costituisce la causa del secondo e che, in linea di principio, il soggetto mutuante resta del tutto estraneo al rapporto fra il mutuatario-debitore e la controparte di quest'ultimo nel contratto di swap.

Il costo della copertura in swap è dato da un margine che l'operatore professionale ottiene a proprio favore nella definizione degli interessi pagabili nello swap.

Nuova Safim, società finanziaria operante nell'interesse delle diverse società del gruppo EFIM, si era finanziata facendo ampio ricorso al mercato internazionale ed assumendo veste di mutuatario in numerosi finanziamenti in valuta estera, soprattutto Dollari USA e Yen Giapponesi. Trovandosi esposta a termine su tali valute, Nuova Safim, per ciascun finanziamento, aveva stipulato uno o più contratti di swap, che le assicuravano di ricevere, alla scadenza, importi in divisa corrispondenti al maggior onere di cambio al quale Nuova Safim si fosse trovata esposta al momento del pagamento degli interessi ed a quello della restituzione dei finanziamenti in divisa ricevuti.

Si osserva che le banche capofila dei singoli contratti di mutuo quasi mai sono intervenute esse stesse nei contratti di swap relativi a quei mutui.

2. A seguito dell'approvazione del primo decreto di liquidazione del Gruppo Efim, risalente al 18 luglio 1992, le banche con cui Nuova Safim aveva contrattato hanno richiesto il rimborso immediato dei finanziamenti. Analogamente, molte delle controparti bancarie degli swap hanno notificato a Nuova Safim la risoluzione dei contratti di swap ¹⁵.

¹⁵ - Si ricorda che il Collegio sindacale EFIM rilevò, all'inizio della liquidazione, che il Gruppo EFIM aveva in essere oltre 2000 miliardi di finanziamenti in valuta estera.

L'accentuarsi della pressione sulla lira nei mesi immediatamente successivi al Luglio 1992 richiamarono l'attenzione su tali finanziamenti che risultano, ad ogni buonconto, per la quasi totalità assistiti da copertura cambistica e di tasso attraverso contratti di swap tutti a nome della Nuova Safim.

L'intento economico degli istituti stranieri in relazione alla richiesta di rimborso anticipato dei mutui erogati era del tutto ovvio: le banche finanziatrici miravano, da una parte, a porre al riparo il capitale prestato dagli effetti negativi dell'insolvenza dell'EFIM e, per altro verso, ad applicare interessi di mora ai quali, in caso contrario, non avrebbero avuto diritto.

Per quanto concerne, invece, il comportamento tenuto dalle controparti nei contratti di swap, va considerato che, nel periodo successivo al decreto EFIM del 18 luglio 1992, la lira italiana si era svalutata sensibilmente rispetto al dollaro statunitense che, a sua volta, aveva perso punti rispetto allo Yen Giapponese. Poiché i contratti swap erano strutturati in modo tale che Nuova Safim avrebbe dovuto ricevere, alla scadenza, il pagamento di somme in dollari USA, contro Lire Italiane, ovvero di somme in Yen Giapponesi, contro Dollari USA, è chiaro che i contratti di swap in parola si sarebbero chiusi per le banche estere in un dare. Giova chiarire che a tale disavanzo non avrebbe corrisposto una perdita per gli istituti finanziari esteri perchè questi, a loro volta, nello svolgersi tipico del fenomeno, avrebbero dovuto essere coperti a latere da operazioni equivalenti di segno opposto.

Ciò non di meno, nel clima di grande tensione di allora, aggravato dalla sospensione dei rimborsi ai creditori da parte della Liquidazione di EFIM, sospensione prescritta dalla legge di soppressione dell'EFIM e, successivamente, imposta dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di aiuti di Stato sulla legge di soppressione dell'EFIM, le banche impegnate in singoli rapporti di swap (in pieno collegamento strategico con le banche creditrici nelle operazioni di

Il primo D.L. del 17 luglio 1992, istitutivo della Liquidazione come pure la successiva reiterazione da parte del Governo, non contemplavano alcuna indicazione su tali peculiari operazioni. Solo dopo 5 mesi, con il D.L. 19.12.1992, n. 487 viene inserito all'art. 6 all'inizio del comma 4 quanto segue: "i contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonchè i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4 comma 3 etc."

Nel periodo intercorrente fino all'approvazione del citato D.L. tutte le banche estere avevano, in applicazione delle norme contrattuali, per altro in gran parte sottoscritte secondo il diritto Inglese, provveduto a dichiarare l'insolvenza della società contraente, la Nuova Safim, disdettando, di conseguenza, le operazioni di swap, mano a mano che venivano a scadenza. Per inciso, queste coperture in gran parte prevedevano la tecnica di rinnovi periodici con liquidazioni differenziali.

Mentre la costituzione in mora della prenditrice, da parte delle banche estere, di per sè, non creava conseguenze di sorta in quanto i rimborsi del capitale avrebbe seguito le direttive del disposto di legge, che regolamentava sin dal primo Decreto le modalità di rimborso, la chiusura delle coperture cambistiche, invece, ha provocato una lievitazione degli importi da rimborsare, a seguito della svalutazione intervenuta proprio nel periodo di cui trattasi, stimabile intorno a 300/400 miliardi.

mutuo) utilizzarono queste ultime posizioni come strumenti di pressione nei confronti di EFIM. E così, in forza di talune clausole dei contratti di swap, dichiararono molti dei contratti risolti per inadempimento della Nuova Safim, azzerando ogni ragione creditoria della società italiana, che, nel frattempo, ai sensi della legge di soppressione dell'EFIM che congelava i pagamenti, aveva in effetti omesso di pagare le rate di interessi in scadenza.

3. Il memorandum afferma che l'atteggiamento delle banche estere creditrici (e delle filiali estere delle banche italiane), oltre un centinaio, era molto aggressivo: gli istituti stranieri, avevano montato un caso di rivendicazione "globale" che basavano sull'asserita malafede da parte dello Stato italiano (nel quale identificavano la pregressa direzione di EFIM) che li aveva ingannati, chiedendo ed ottenendo migliaia di miliardi di finanziamenti per il gruppo EFIM sul presupposto di una piena responsabilità dello stesso Stato a copertura di ogni rischio connesso.

In tale contesto, volutamente avvelenato dalle banche estere (e dalle filiali estere di banche italiane) veniva da queste preteso e riaffermato, in riunioni anche alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero del Tesoro, il rimborso integrale del capitale, il pagamento degli interessi nella misura punitiva contrattualmente prevista in caso di mora, il computo degli interessi sugli interessi, il rimborso integrale delle spese (ivi comprese quelle legali) e, persino, un fantomatico risarcimento del danno. La minaccia latente (non soltanto sussurrata) era quella di "rivedere" tutta la problematica dell'indebitamento con il sistema bancario internazionale anche di IRI ed ENI.

Il rischio connesso, e nemmeno particolarmente nascosto, dato il livello ed il numero degli interlocutori, era ovviamente la tutela della stessa Lira.

In ciò agevolate dalla prima formulazione della legge EFIM imprecisa sul punto, le banche estere, controparti di Nuova Safim, avevano dunque esercitato, quale strumento di pressione, il preteso loro diritto alla risoluzione dei contratti di swap.

Nella situazione sopra ricordata, la Liquidazione, ha contestato il comportamento tenuto dalle banche estere in relazione ai contratti di swap, dando inizio ad una trattativa con le suddette banche nelle quali opponeva, proprio a motivo del loro comportamento nei riguardi dei contratti di swap, diritti di rivalsa della Liquidazione. Dopo un braccio di ferro con i legali delle banche, gli effetti negativi per EFIM dell'early termination dei contratti di swap sono stati oggetto di considerazione ed hanno consentito ad EFIM di raggiungere, in quel contesto legislativo così difficile per l'Ente debitore, favorevoli transazioni sul rimborso dei diversi mutui. In funzione di queste, l'effetto negativo di cui sopra,

determinato dalla risoluzione anticipata dei contratti di swap, è stato compensato, dalla riduzione in misura corrispondente dei rimborsi dovuti per legge alle banche creditrici dei Loan Agreements.

Conseguentemente, il prof. Alberto Santa Maria afferma che, a fronte di perdite derivanti dalla risoluzione di swap per 172,6 miliardi di lire, la Liquidazione avrebbe realizzato, per effetto di transazioni e rinunce intercorse con le banche finanziarie, risparmi in sede di rimborsi dovuti per mutui in valuta per complessivi 171,6 miliardi di lire.

Il risultato della riduzione ottenuta in sede di rimborso sarebbe, pertanto, sostanzialmente equivalente al mancato incasso di crediti derivante dalla anticipata risoluzione degli swap. Il prof. Santa Maria afferma di conseguenza che "si è riusciti ad azzerare qualsiasi effetto negativo della problematica swap".

A fronte di questa ricostruzione dei fatti il magistrato delegato dalla Corte dei Conti, nella riunione del Comitato di Sorveglianza del 20 gennaio 1997 ha fatto inserire a verbale la seguente dichiarazione:

"Da queste affermazioni sembra doversi dedurre che le definizioni transattive ed i procedimenti giudiziari instaurati in relazione alla risoluzione anticipata di contratti di swap hanno esclusiva ragione nella autonomia dei contratti di swap rispetto ai contratti di mutuo, essendo state le perdite derivanti dal peggioramento delle ragioni di cambio già sostanzialmente coperte da rinunce delle banche mutuatrici.

Se ne dovrebbe ancora dedurre che le somme recuperande da EFIM attraverso le procedure legali relative agli swap non costituirebbero ripiano di perdite, ma sopravvenienze attive.

Queste conseguenze non sembrano in linea con le affermazioni contenute nel punto i) della relazione di accompagnamento al bilancio per l'esercizio 1994, secondo le quali "sono state operate delle transazioni tendenti a liquidare i finanziamenti a medio/lungo termine in valuta ed i relativi contratti di swap valutario riferiti alla Nuova Safim. Con tali transazioni si è posto fine alla vertenza determinata dalla decisione che, successivamente alla soppressione dell'Ente, avevano assunto le banche contraenti di risolvere anticipatamente rispetto alla naturale data di scadenza gran parte dei predetti contratti. In quei casi in cui la controversia seguita alla risoluzione anticipata non è stata composta in sede transattiva, sarà, probabilmente, aperto un contenzioso per ottenere il rispetto delle originarie condizioni contrattuali.

Le anzidette conseguenze non sono neppure in linea con la nota integrativa al bilancio del periodo 1 gennaio - 20 gennaio 1995, nella quale alla voce "altri conti d'ordine" viene appostato il rischio di perdite su swap Nuova Safim per